

TUTTOSCUOLA

presenta
IL DOSSIER

IL DDL **sulla Buona Scuola** **in pillole**

*La proposta del Governo Renzi spiegata con semplicità e chiarezza,
senza perdersi tra articoli, commi e rimandi ad altre norme*

Roma, 23 marzo 2015

NO STOP SULLA RIFORMA, SEGUITE TUTTOSCUOLA.COM

Il portale tuttoscuola.com offre un servizio con continui approfondimenti sui contenuti del progetto di riforma della “Buona Scuola”, che indipendentemente da giudizi di merito, rappresenta la proposta di uno dei più grandi cambiamenti che si siano registrati almeno negli ultimi 40 anni nella scuola (dai tempi dei decreti delegati del 1974).

TUTTOSCUOLA

Direttore responsabile

Giovanni Vinciguerra

Comitato Scientifico

Giorgio Alulli - Dario Antiseri

Antonio Augenti - Sebastiano Bagnara

Giuseppe Costa - Gaetano Domenici

Paola Gallegati - Silvano Tagliagambe

Coordinatore Comitato Scientifico

Alfonso Rubinacci

Redazione

Maurizio Amoroso

Sergio Govi

Orazio Nicefero

Copyright: Editoriale Tuttoscuola S.r.l.

Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma

Tel. 06 68307851 - Fax 06 68802728

www.tuttoscuola.com

www.facebook.com/tuttoscuola

redazione@tuttoscuola.com

Vietata la riproduzione anche parziale di testi e tabelle
senza la preventiva autorizzazione dell'Editore

INDICE

1. Riforma a 360° con 18 materie delegate	pag. 4
2. La disinvolta procedura di attuazione della riforma	pag. 5
3. Un piano assunzionale straordinario dalle molte criticità	pag. 6
4. Quel comma 'naif' sul reitero dei contratti...	pag. 8
5. Graduatorie di merito, una deroga per non assumere gli idonei	pag. 9
6. Più autonomia alle scuole, per fare cosa?	pag. 10
7. Il piano triennale fulcro dell'autonomia	pag. 11
8. Il nuovo ruolo del Dirigente scolastico	pag. 13
9. Come il dirigente assumerà i docenti	pag. 14
10. Gli albi regionali	pag. 15
11. La scuola dell'infanzia cenerentola dell'organico funzionale	pag. 16
12. Nella primaria arrivano gli specialisti esterni	pag. 17
13. Alternanza scuola/lavoro e Apprendistato	pag. 19
14. Scuola digitale. Con 3.500 euro?	pag. 20
15. Per pochi eletti fino a 5.900 euro all'anno	pag. 21
16. Per la Carta dell'aggiornamento 5.390 milioni	pag. 22
17. Un piccolo riconoscimento economico riparatore per la dirigenza scolastica	pag. 23
18. Il curriculum dello studente	pag. 24
19. Open data per la trasparenza	pag. 25
20. I triennialisti che non potranno più lavorare	pag. 26
21. Lo school bonus ovvero lo sconto sulle tasse per chi aiuta la scuola	pag. 27
Il testo integrale del Disegno di Legge sulla Buona Scuola	pag. 29
Il glossario - Lessico delle principali novità della Buona Scuola	pag. 51
Numeri e quantità principali rilevate nel Ddl	pag. 59
Le parole più (e meno) usate nel Ddl	pag. 60

UNO

RIFORMA A 360° CON 18 MATERIE DELEGATE

La maxi-delega prevista dall'art. 21 del Ddl

Indubbiamente il disegno di legge sull'istruzione, varato il 12 marzo dal Consiglio dei Ministri, ha tutte le caratteristiche di una riforma di ampio respiro, come, forse, non si vedeva da tempo. E questo al di là del merito delle singole proposte contenute.

Le proposte innovative, comprese quelle delegate (art. 21) spaziano su ogni campo, quasi a 360°. Andando a ritroso nel tempo, tanta carne al fuoco per riforme radicali si possono trovare con la legge delega 53/2003 del ministro Moratti, con le riforme del ministro Berlinguer (autonomia scolastica e riforma dei cicli) alla fine degli anni '90 e, quarant'anni fa, con i decreti delegati che aprirono la stagione della partecipazione sociale della scuola.

Proprio le norme delegate – da varare entro 18 mesi – meritano una particolare attenzione.

Sono 18 materie, alcune delle quali di ampia portata:

- riordino delle **disposizioni legislative** in materia di istruzione;
- ampliamento delle **competenze** gestionali, organizzative ed amministrative **delle Istituzioni scolastiche**;
- riforma del sistema per il conseguimento dell'**abilitazione all'insegnamento** nella scuola secondaria;
- riforma delle **modalità di assunzione** a tempo indeterminato del personale docente per renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego;
- riforma e riordino dei **ruoli del personale docente** delle scuole di ogni ordine e grado;
- riforma delle modalità di **assunzione** e formazione del **dirigente scolastico**;
- riforma del sistema di **valutazione del dirigente scolastico**;
- riforma del diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con **disabilità e bisogni educativi speciali** (BES);
- riforma della **governance della scuola** e degli **organi collegiali**;
- rivisitazione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'**istruzione professionale** affini ai percorsi nazionali dell'istruzione e formazione professionale;
- semplificazione del sistema formativo degli **Istituti Tecnici Superiori**;
- istituzione del **sistema integrato** di educazione e di istruzione **dalla nascita fino ai sei anni**;
- disciplina in materia di **diritto allo studio**;
- riforma della normativa per gli **ambienti digitali** per la didattica;
- revisione della normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche **italiane all'estero**;
- riordino della disciplina degli organi dei **convitti** e degli educandati;
- adeguamento della normativa in materia di valutazione e **certificazione delle competenze** degli studenti, nonché degli esami di Stato.

DUE LA DISINVOLTA PROCEDURA DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Arriva il nuovo organo consultivo nazionale (il CSPI), ma, anche se costituito dopo le elezioni di fine aprile, non verrà interpellato per i provvedimenti di attuazione della Buona Scuola.

È quanto prevede, infatti, l'art. 22 del ddl approvato dal Consiglio dei Ministri che, in proposito dispone: *“Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola”*.

Ma non è l'unica deroga per velocizzare le norme della Buona Scuola, perché il medesimo art. 22 'salta' il regolamento per la definizione di nuovi assetti ordinamentali previsto dalla legge (*“Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del Piano straordinario di assunzioni”*).

Op-là, ostacolo procedurale saltato.

La corsa in deroga continua anche per realizzare velocemente i nuovi organici dell'autonomia: nessun passaggio nelle Commissioni parlamentari, perché *“In sede di prima applicazione e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”*.

Eliminati questi passaggi procedurali, la corsa verso la Buona Scuola sarà più spedita: uno scotto da pagare per non avere utilizzato il decreto legge, ma il Parlamento, non coinvolto nelle attuazioni della legge, sarà d'accordo? O, storcendo il naso, farà buon viso a cattiva sorte?

Il successivo comma 'pesta i piedi' al sindacato, prevedendo (non è una novità) che *“Le norme della presente legge sono inderogabili”* (cioè non si possono disapplicare con i contratti di lavoro) e disponendo (con una specie di invasione di campo) che, *“Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci”*.

TRE

UN PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO DALLE MOLTE CRITICITÀ

Non c'è dubbio che in queste ore a far parlare di sé, tanto da parte degli inclusi quanto degli esclusi dal piano assunzionale straordinario, è l'art. 8 della bozza del disegno di legge sulla Buona Scuola.

Ne sono interessati, come noto, i vincitori presenti, alla data prevista per la presentazione delle domande di assunzione (ancora da determinare), nelle graduatorie del concorso e gli iscritti a pieno titolo, alla medesima data di scadenza prevista per i vincitori, nelle graduatorie ad esaurimento.

La relazione tecnica ha precisato che sono 100.701.

Cosa fare per essere assunti?

Per essere assunti, dunque, bisognerà presentare apposita domanda di assunzione, ai sensi di un avviso che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e avverrà tramite un sistema informativo predisposto ad hoc e gestito direttamente dal Ministero dell'istruzione.

Ci sono vincoli?

I vincoli cui è sottoposto il personale da assumere cominciano qui, nell'evidente ottica da parte del sistema scolastico di far combaciare le assunzioni con i fabbisogni del sistema formativo. Vediamoli:

- 1) I soggetti interessati dal piano assunzionale, se in possesso del relativo titolo di specializzazione, saranno assunti prioritariamente sui posti di sostegno. Nei fatti, la sensazione è che, se il ddl uscirà dalle Camere immutato, la scelta del sostegno sarà praticamente obbligatoria per chi è specializzato.
- 2) In caso di presenza di iscritti su più classi di concorso o gradi di istruzione, il sistema tenderà pesantemente a indirizzare la scelta verso la classe di concorso nella quale l'aspirante docente possiede il maggior punteggio.
- 3) Si ha anche un'ipotesi molto temuta, specialmente dagli iscritti nelle Gae (che saranno assunti dopo i vincitori di concorso) di improcedibilità all'assunzione, nel caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali definiti per ampiezza dagli Uffici Scolastici Regionali, albi in relazione ai quali il dirigente scolastico propone i contratti di docenza.

Possono esserci esclusioni?

È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale nel frattempo entrato in ruolo.

È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale che non sciolga la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015.

Non se ne parla, ma viene da pensare che un'uguale esclusione possa essere riservata anche al personale vincitore di concorso con riserva (per esempio anno di laurea o soglia di sbarramento alla prova preselettiva), in considerazione della previsione della perdita di efficacia delle graduatorie dei vincitori e di quelle ad esaurimento a decorrere dal 1° settembre 2015.

In relazione a questa perdita di efficacia delle graduatorie a fini assunzionali, l'iscritto perderà qualsiasi diritto ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata (dunque anche contratti a tempo determinato e supplenze brevi), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria.

Il piano assunzionale straordinario, che prevede la creazione dell'organico dell'autonomia e potenziato, non vale per la **scuola dell'infanzia** (anche per quello che riguarda la perdita di efficacia delle graduatorie). È noto peraltro che si stia cercando di far rientrare i moltissimi iscritti nelle Gae della scuola dell'infanzia nell'ambito del progetto di riforma 0-6 anni, inserito nelle norme delegate.

Criticità

Tutti i vincoli evidenziati presentano dei profili di criticità e sono fonte di possibile contenzioso. Speriamo di non essere stati facili profeti, ma quando prevedevamo che la modifica del piano assunzionale avrebbe potuto creare più rischi che benefici, ci pare che non sbagliassimo. Questo, a meno che il contributo delle due Camere apporti le necessarie modifiche.

QUATTRO

QUEL COMMA 'NAIF' SUL REITERO DEI CONTRATTI...

Suscita una curiosità simile all'esclusione degli iscritti nella graduatoria di merito concorsuale dal piano assunzionale straordinario, l'art. 12 della bozza del Ddl Buona Scuola sul *Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento*.

Se il comma 2 dell'art. 12 sembra lungimirante nella previsione di un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, frutto delle sentenze che via via stanno condannando l'amministrazione, pare piuttosto *naif* il comma 1.

Il comma 1 infatti sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, escludendo dalla stipula di contratti a tempo determinato il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, che hanno maturato o andranno a maturare oltre 36 mesi, anche non consecutivi, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Se non si tratta di lista di proscrizione da tutte le scuole della Repubblica, poco ci manca!

In realtà, per contrastare il fenomeno della reiterazione eccessiva di contratti a termine, occorrerebbe svuotare le graduatorie precedenti e indire nuovi e regolari concorsi al più presto.

La prima azione, il Governo sembra intenzionato a compierla, pur con la grave lacuna dell'esclusione degli iscritti nelle graduatorie di merito concorsuali. Sulla seconda, sono attese risposte.

CINQUE GRADUATORIE DI MERITO, UNA 'DEROGA' PER NON ASSUMERE GLI IDONEI

“*Gli idonei, in quanto idonei, non possono essere assunti, altrimenti gli idonei si chiamerebbero vincitori di concorso, quindi restano fuori dalle assunzioni*“. È con questa frase tagliente che il premier Matteo Renzi, nella conferenza stampa del 12 marzo successiva al Consiglio dei Ministri che ha approvato il ddl Buona Scuola, ha motivato l'esclusione di buona parte degli iscritti nella graduatorie di merito del concorso pubblico a cattedre del 24 settembre 2012 dal piano assunzionale straordinario.

Lo strumento proposto dal Governo è quello della deroga alla legge (nel caso specifico al Testo Unico), con la quale si intende limitare lo scorrimento della graduatoria di merito concorsuale al solo residuo delle 11.542 cattedre menzionate nel bando di concorso ancora da assegnare, e sopprimere questa graduatoria immediatamente dopo, e quindi fare in modo che le graduatorie di concorso riprendano ad avere durata triennale.

In questa chiave, la frase del premier “*Gli idonei, in quanto idonei, non possono essere assunti, altrimenti gli idonei si chiamerebbero vincitori di concorso, quindi restano fuori dalle assunzioni*“ sembra davvero poco felice: se gli idonei, che preferiamo chiamare più correttamente iscritti alla graduatoria di merito (visto che mai nella legislazione scolastica primaria si usa il termine “idonei”), non avevano maturato nessuna aspettativa di assunzione (peraltro confermata a più riprese in tutti i documenti e le dichiarazioni governative dallo scorso settembre fino a prima del 12 marzo), che bisogno c'era di derogare alla normativa vigente?

Indubbiamente, per assumere tutti gli iscritti nelle Gae e far ripartire la macchina dei concorsi come unico canale di selezione del personale docente, era necessario derogare al Testo Unico.

Cosa diceva la Buona Scuola sugli idonei?

Pochi mesi fa, nel testo della Buona Scuola presentato a settembre, si prevedeva l'assunzione degli idonei: *Per questo lanciamo un Piano straordinario per assumere a settembre 2015 quasi 150 mila docenti: tutti i precari storici delle Graduatorie ad Esaurimento, così come tutti i vincitori e gli idonei dell'ultimo concorso... A questi vincitori è opportuno aggiungere i c.d. “idonei” del concorso 2012, ossia coloro che hanno superato le prove ma non sono risultati formalmente vincitori per mancanza di cattedre bandite.*

Poiché ci sembra improbabile che l'esclusione degli idonei dal piano assunzionale sia stata richiesta dalla consultazione, cosa è successo negli ultimi sei mesi per cambiare idea?

SEI

PIÙ AUTONOMIA ALLE SCUOLE, PER FARE COSA?

Attraverso l'organico funzionale (definito "organico dell'autonomia") e il riconoscimento normativo di nuove competenze, le istituzioni scolastiche dovrebbero decollare effettivamente e finalmente verso quell'autonomia (madre di tutte le riforme) che era stata tenuta a battesimo quindici anni fa dal ministro Berlinguer con il DPR 275/1999. Sarà la volta buona?

Questi i 17 obiettivi delineati dall'art. 2 del ddl sulla Buona Scuola per dare piena attuazione al processo di realizzazione della autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione:

- valorizzazione delle **competenze linguistiche** (soprattutto italiano e inglese) mediante utilizzo della metodologia *Content Language Integrated Learning*;
- potenziamento delle **competenze matematico-logiche** e scientifiche;
- potenziamento delle **competenze nella musica** e nell'arte;
- potenziamento delle materie di **diritto e economia**, inclusa la conoscenza delle regole di cittadinanza attiva;
- sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della **legalità** e dell'ambiente, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici;
- alfabetizzazione all'**arte**, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle **discipline motorie** con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- sviluppo delle **competenze digitali** degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network;
- iniziative di contrasto del fenomeno della **dispersione scolastica**;
- garanzia della più ampia **inclusione scolastica**;
- valorizzazione della **scuola** intesa come **comunità**, aperta al territorio;
- **apertura pomeridiana** delle scuole;
- **riduzione del numero di alunni** e studenti per classe;
- incremento dell'**alternanza scuola-lavoro** nel secondo ciclo di istruzione;
- valorizzazione di **percorsi formativi individualizzati** e del coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- **premierità** e la valorizzazione del merito degli alunni e studenti.
- alfabetizzazione e perfezionamento della **lingua italiana per gli alunni stranieri**.

SETTE

IL PIANO TRIENNALE FULCRO DELL'AUTONOMIA

Il ddl della Buona Scuola prevede un nuovo strumento per la programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome: il Piano triennale. Non sostituisce il POF ma è in aggiunta ad esso.

In cosa consiste?

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa e indica:

- a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricoli e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
- b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento nell'organico dell'autonomia, sulla base delle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa;
- c) il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali sulla base dei progetti materiali

Qualcosa in più per le scuole superiori

Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti, le scuole secondarie di secondo grado introducono, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, insegnamenti opzionali, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione. I percorsi di alternanza sono inseriti nei Piani triennali.

Chi lo elabora?

Il Piano triennale è elaborato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio.

Quando? Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa.

Chi lo esamina?

L'ufficio scolastico regionale valuta la proposta di piano presentata dai dirigenti scolastici in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi.

Chi lo valida?

Il Piano triennale, dopo l'esame dell'USR, è comunicato al Miur che verifica il rispetto degli indirizzi strategici e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili.

Efficacia del Piano

Le istituzioni scolastiche, entro il mese di febbraio, aggiornano il Piano (dopo la verifica del Miur), che diviene così efficace.

Trasparenza e pubblicità

Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei Piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del Piano triennale.

OTTO

IL NUOVO RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il ddl di riforma della scuola rilancia, forse oltre ogni previsione, la funzione del capo d'istituto, prevedendone, in via generale, il *rafforzamento delle funzioni di gestione, impulso e proposta*, in una logica di *responsabilizzazione nella scelta del personale docente, nella valorizzazione del merito e nella ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie, strumentali*.

Più precisamente il dirigente scolastico:

- svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti;
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio;
- elabora il Piano triennale d'istituto, sentito il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio;
- per l'anno scolastico 2015-2016 individua i docenti da destinare all'organico funzionale della Istituzione scolastica di riferimento;
- propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'Istituzione scolastica;
- può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;
- individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili alla attivazione di percorsi formativi individualizzati;
- stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente;
- individua fino a 3 docenti tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione;
- riduce il numero di alunni e studenti per classe, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse, anche logistiche, disponibili;
- valuta il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, sulla base di un'istruttoria del docente con funzioni di tutor;
- in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova del docente neo-assunto, provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso;
- provvede alla restituzione al ruolo di provenienza in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova se il personale proviene da altro ruolo docente o della pubblica amministrazione;
- sentito il Consiglio di Istituto, assegna annualmente la somma per la valorizzazione del merito del personale docente, sulla base della valutazione dell'attività didattica;
- riceve le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

NOVE

COME IL DIRIGENTE ASSUMERÀ I DOCENTI

Un'altra novità contenuta nel ddl di riforma è l'incarico di docenza conferito direttamente dal dirigente scolastico.

Non si tratta dell'assegnazione dei docenti alle classi, come avviene da sempre, bensì della chiamata diretta del dirigente dagli albi regionali a cui i nuovi docenti sono iscritti.

Non sono, quindi, i docenti neo-nominati a scegliere la sede di servizio, ma è il dirigente a chiamarli nella sede dell'istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'Istituzione scolastica cui è preposto sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali, ... nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra Istituzione scolastica (ddl riforma, art.7, c. 2).

Non è chiara la dizione relativa a docenti di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica. Si tratta di una norma destinata a sollevare critiche e dubbi sulla discrezionalità delle scelte del dirigente scolastico. In proposito è previsto che il dirigente scolastico renda pubblici i criteri di scelta.

L'attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri: *pubblicità dei criteri che ciascun dirigente scolastico adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto del curriculum del docente e pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta* (ddl riforma, art.7, c. 3, lett. b e c).

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, ma non riguarda i docenti di ruolo attualmente in servizio all'interno dell'istituzione scolastica. Potrà invece riguardare i docenti che arrivano con la mobilità. Poiché l'incarico di docenza viene conferito dal dirigente scolastico a chi è iscritto agli albi regionali, i trasferimenti del personale docente non verranno verso una sede, bensì verso gli albi regionali.

Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina ... di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico ..., salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi.

DIECI GLI ALBI REGIONALI

L'**albo regionale** degli insegnanti rappresenta una delle tante novità del disegno di legge di riforma dell'istruzione presentato dal Governo.

Di albi regionali si era parlato dieci anni fa nella cosiddetta riforma Moratti, quando il decreto legislativo n. 227/2005 prevedeva all'art. 5 che *Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.*

Nella iniziale stesura si prevedeva che i dirigenti scolastici potessero chiamare direttamente i docenti iscritti all'albo per conferire un incarico, ma questa previsione venne abbandonata per rischio di incostituzionalità (si saltava il concorso).

Di quella disposizione non sono mai state varate norme applicative.

Il nuovo ddl riscopre, dunque, gli albi regionali, evita l'incostituzionalità (gli iscritti vengono da concorsi), e rilancia il ruolo dei dirigenti scolastici con la chiamata diretta.

Gli **albi regionali**, definiti dall'Ufficio scolastico regionale, sono suddivisi in sezioni separate (infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado).

Sono iscritti agli **albi regionali** i docenti che saranno immessi in ruolo e quelli già di ruolo che cambiano sede di servizio per trasferimento.

Non sono compresi tra gli iscritti i docenti attualmente in servizio.

*I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in **albi territoriali**, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli **albi territoriali**, anche in funzione della popolazione scolastica. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli **albi territoriali** ..., salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi (ddl riforma, art.7, c. 4).*

Come si entra e quando negli albi regionali?

I docenti che entreranno in ruolo prossimamente come vincitori dalla graduatoria dei concorsi e dalle GAE potranno esprimere la preferenza tra gli albi territoriali della regione a cui sono iscritti.

*I soggetti interessati ... possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli **albi territoriali** e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli **albi** indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o grado di istruzione per la quale posseggono maggior punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli **albi territoriali** indicati, non si procede all'assunzione (ddl riforma, art. 8, c. 5).*

Come si sceglie la sede di servizio?

Il docente iscritto all'albo regionale non sceglie la sede di servizio, come è sempre avvenuto. È il dirigente scolastico che conferisce l'incarico di docenza, attingendo direttamente dall'albo.

Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'Istituzione scolastica ... ai docenti iscritti negli albi territoriali (ddl riforma, art.7, c. 2).

UNDICI

LA SCUOLA DELL'INFANZIA CENERENTOLA DELL'ORGANICO FUNZIONALE

Secondo i dati iniziali della Buona Scuola pubblicati nel settembre scorso, risultavano iscritti nelle GAE circa 50 mila docenti di scuola dell'infanzia (esattamente 50.376, in parte a doppia iscrizione nelle GAE della scuola primaria). A questi avrebbero dovuto aggiungersi eventuali vincitori del concorso 2012.

Nel piano di assunzioni era previsto che, come per i colleghi degli altri ordini di scuola, i docenti dell'infanzia venissero destinati a ricoprire posti vacanti comuni e di sostegno, nonché posti dell'organico funzionale.

Ma nel Ddl Buona Scuola la sorpresa. *In sede di prima attuazione ... l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 30 maggio 2015 ... per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado* (art. 8 Ddl Buona Scuola).

Solo primaria e secondaria con l'organico funzionale, ma niente quota di posti dell'organico funzionale destinati ai docenti di scuola dell'infanzia.

Al 1° settembre prossimo una parte degli iscritti GAE della scuola dell'infanzia non sarà assunto. Quanti? 20-25 mila? Saranno cancellati dalle GAE? Che futuro avranno?

Più avanti il ddl precisa che a decorrere dal 1° settembre, *le graduatorie .. ad esaurimento del personale educativo, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria.*

Le GAE dell'infanzia, dunque, restano, mentre quelle degli altri ordini di scuola vengono svuotate e abrogate. Restano per fare che? Perché quei posti congelati?

Probabilmente l'intenzione è quella di costituire un tesoretto di posti da riservare alla riforma 0-6 anni, una materia compresa tra quelle delegate da varare entro 18 mesi.

In questo modo, però, sfumerebbe la possibilità di impiegare docenti dell'infanzia per le immediate esigenze di potenziamento dell'offerta formativa per i più piccoli, quali, ad esempio, l'autonomo sdoppiamento delle sezioni-pollaio.

DODICI NELLA PRIMARIA ARRIVANO GLI SPECIALISTI ESTERNI

Il testo iniziale della Buona Scuola lo aveva anticipato a settembre: gli insegnamenti di inglese, musica ed educazione fisica nella scuola primaria sarebbero stati affidati a docenti specialisti esterni.

Ora il ddl varato dal Consiglio dei Ministri passa dagli annunci ai fatti, con modalità diverse per i tre insegnamenti.

Musica ed Educazione fisica. Con quali risorse avverrà l'insegnamento?

L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti. (art. 2, c. 15)

Sembra di capire, dunque, che quei due tipi d'insegnamento, attualmente affidati ai docenti della classe, saranno affidati, d'ora in poi, a docenti esterni specialisti.

Chi sono questi specialisti?

Devono essere docenti compresi nell'organico della scuola o di altra scuola. Non vengono, quindi, nominati dall'esterno per supplenza o per contratto.

Da dove vengono gli specialisti?

Se fanno parte dell'organico della scuola, devono essere previsti e assegnati già nell'organico dell'autonomia. Se fanno parte di altra scuola (es. secondaria di I grado in un istituto comprensivo) presteranno servizio a completamento d'orario.

Inglese. Con quali risorse avverrà l'insegnamento?

L'insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria è assicurato utilizzandorisorse finanziarie o di organico disponibili. (art. 2, c. 14)

A differenza di quanto previsto per gli specialisti di musica e di educazione fisica, per l'insegnamento dell'inglese, oltre all'impiego di docenti in organico, è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie per retribuire specialisti esterni.

Esternalizzazione per l'insegnamento dell'inglese?

L'insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria è assicurato utilizzando ... docenti madrelingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.

Oltre all'impiego di docenti abilitati all'insegnamento dell'inglese nella relativa classe di concorso (come per musica ed educazione fisica), è possibile ricorrere all'assunzione di docenti madrelingua oppure, in esternalizzazione, all'affidamento ad agenzie esterne.

Quale orario di servizio avranno gli specialisti?

Il riferimento alla classe di concorso cui appartengono lascia intendere che gli specialisti di inglese, musica ed educazione fisica presteranno servizio per 18 ore settimanali.

Quale retribuzione?

Conseguentemente avranno diritto alla retribuzione prevista per i docenti di scuola secondaria, anche se prestano servizio nella primaria.

Problemi aperti

La presenza di questi specialisti pone almeno due ordini di problemi: titolarità di componenti degli organi collegiali, concorso alla valutazione degli alunni.

TREDICI

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E APPRENDISTATO

L'alternanza scuola-lavoro compare nell'elenco di obiettivi indicati nell'articolo 2 del ddl (*Autonomia scolastica e offerta formativa*) al punto n): “*incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione*”.

Se ne parla di nuovo all'articolo 3 (*Percorso formativo degli studenti*) come di una delle esperienze formative più importanti, da inserire nel ‘Curriculum dello studente’ insieme a “*tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali*” e alle “*attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico*”.

Dove è prevista l'alternanza?

L'articolo 4 (*Scuola, lavoro e territorio*) stabilisce che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (riforma Moratti) “*sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi per almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva nel triennio di almeno 200 ore*”.

Da quando?

Si comincerà a partire dalle classi terze nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge.

L'alternanza toglie spazio o tempo alle lezioni ordinarie?

Non dovrebbe perché il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che “*L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata*”. Occorrerà però vedere quale sarà l'assetto complessivo delle attività formative programmate dalle singole scuole che scaturirà dall'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 comma 4 del ddl.

Apprendistato (quasi) alla tedesca

Una particolare forma di alternanza, in forma di apprendistato, viene prevista al comma 6 dello stesso articolo 4: “*A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale*”. Non è il sistema duale tedesco, fondato sulla netta prevalenza della formazione sul lavoro rispetto a quella teorica, però i contratti di apprendistato a partire dal secondo anno sembrano guardare a quel modello.

QUATTORDICI SCUOLA DIGITALE. CON 3.500 EURO?

Alla “*Innovazione digitale e didattica laboratoriale*” è dedicato l’intero articolo 5 del Ddl, che vara il Piano Nazionale Scuola Digitale.

Obiettivi del Piano

Gli obiettivi sono ambiziosi. Fra essi:

- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
- strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati;
- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e dei direttori dei servizi gestionali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;
- potenziamento delle infrastrutture di rete;
- promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.

Chi coordina il Piano?

Il comma 4 stabilisce che “*Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell’ambito dell’organico dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività*”.

I laboratori territoriali

Interessante e innovativo, anche se tutto da verificare nella pratica, è quanto stabilisce il comma 5 in materia di didattica laboratoriale: le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di “*laboratori territoriali per l’occupabilità*” attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private. Gli obiettivi dei laboratori sono i seguenti:

- a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del *Made in Italy*, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;
- b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
- c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico.

Con quali risorse?

Questo ci pare il *punctum dolens* del Piano. Per ora (2015) si utilizzerà una quota parte del Fondo per il funzionamento, non ci sono insomma risorse aggiuntive ad hoc. Poi, a decorrere dal 2016, “*è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro*”, risorse che saranno “ripartite tra le istituzioni scolastiche”. Col seguente sconcertante risultato (ci sfugge qualcosa?): 30 milioni diviso 8.500 istituzioni scolastiche = **3.500** euro a scuola. Mah...

QUINDICI

PER POCHI ELETTI FINO A 5.900 EURO ALL'ANNO

L'art. 11 del ddl di riforma della scuola, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede un bonus per il merito degli insegnanti, ricavabile da un budget annuo di 200 milioni di euro, aggiuntivo alle risorse per gli scatti di anzianità (confermati come prima).

L'entità del bonus – che verrà assegnato nell'ambito di ciascuna istituzione scolastica autonoma – dipende dalla platea degli aventi diritto. Quanti potranno essere?

Il 5% di cui si parla oppure il 33% di cui si parlava nell'iniziale testo della Buona Scuola?

La percentuale di possibili destinatari dovrebbe essere di circa 780 mila (se si comprendono i 100 mila che verranno assunti dal prossimo settembre) oppure 680 mila (se, almeno nel 2016, primo anno di applicazione della norma, si considereranno soltanto i 'vecchi' dipendenti di ruolo).

Nel caso di bonus per pochi eletti (5% della categoria) i destinatari (in media quattro docenti per istituzione scolastica) saranno tra i 30 e i 35 mila e potranno avere un bonus variabile tra i 5.128 e i 5.882 euro all'anno (427/490 mensili).

Se invece il bonus avrà un accesso più popolare (un terzo della categoria, cioè in media 23-27 docenti per ogni istituzione scolastica), il suo importo potrà variare tra i 777 e i 891 euro all'anno (65/74 mensili).

Ipotesi del bonus per merito

budget	Ipotesi 5% della categoria			
	organico	destinatari	bonus	
			annuo	Mensile
200.000.000	680.000	34.000	5.882	490
	780.000	39.000	5.128	427

Elaborazione Tuttoscuola

SEDICI

PER LA CARTA DELL'AGGIORNAMENTO 5.390 MILIONI

Un voucher personale del valore di 500 euro

Correva l'anno 2002 e la direttiva n. 70 del ministro dell'istruzione, in applicazione della legge finanziaria, disponeva l'impiego di 35 milioni di euro per premiare l'autoaggiornamento dei docenti.

Circa 42 euro a testa che, se non impegnati, potevano essere distribuiti agli altri insegnanti della stessa istituzione scolastica.

Tra le spese rimborsabili erano comprese anche quelle relative ad abbonamenti a riviste scolastiche, acquisto di software, acquisto di software didattici, abbonamenti a siti telematici e canoni.

I rimborsi sono andati avanti per pochi anni, poi i finanziamenti, anziché aumentare, sono scomparsi senza che nessuno protestasse più di tanto.

Tuttoscuola, con diversi servizi, aveva tentato di far rivivere quel fondo e possibilmente incrementarlo, ma l'aggiornamento degli insegnanti non sembrava costituire una necessità nemmeno per qualificare il servizio scolastico.

Ora sorprende piacevolmente il fatto che l'art. 10 del ddl per la riforma della scuola preveda la *Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente*, un voucher individuale dell'importo nominale di 500 euro che può essere utilizzato per l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa delle scuole.

L'importo non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.

Chi ne beneficerà?

Il voucher è destinato ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Poiché con le immissioni in ruolo nel 2016 i docenti interessati saranno 762.274 (compresi 12 mila docenti IRC), l'importo di spesa per lo Stato sarà di circa 380 milioni di euro.

Il beneficio per quanto tempo durerà?

Il beneficio sembra avere natura strutturale, essendo previsto "per ciascun anno scolastico, con copertura finanziaria a decorrere dall'esercizio 2015".

DICIASSETTE

UN PICCOLO RICONOSCIMENTO ECONOMICO RIPARATORE PER LA DIRIGENZA SCOLASTICA

Per le nuove competenze, con connesse responsabilità, riconosciute ai dirigenti scolastici, il Ddl prevede una integrazione strutturale del FUN (Fondo unico nazionale) per la dirigenza scolastica: *In relazione alle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato (art. 7, c. 7).*

Si tratta di un “una tantum”?

No, perché la dizione “a decorrere dall'anno 2016” fa capire che l'importo annuo complessivo di 35 milioni ha carattere strutturale, continuativo.

Quanto vale mediamente quel compenso?

Se ripartito tra il personale in servizio (circa 7.150 in questo 2015 e circa 6.500 nel 2006 a causa dei pensionamenti), mediamente il compenso annuo sarà rispettivamente circa di 1.680 e di 5.400 pro-capite.

	2015	2016
Integrazione FUN	12.000.000	35.000.000
Dirigenti scolastici in servizio	7.150	6.500
Compenso medio pro-capite	1.678	5.385

Si tratta di importi lordi?

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri a carico dello Stato.

Perché un intervento sul FUN anziché sulla retribuzione?

Probabilmente si tratta di un segnale di attenzione, un riconoscimento del maggior impegno richiesto, ma è anche implicitamente un intervento riparatore per quanto successo in questo ultimo periodo per la sensibile riduzione del FUN da parte del Ministero che ha prodotto un contenzioso tuttora pendente presso il TAR.

Un intervento sulla retribuzione potrà essere fatto in sede contrattuale, tenendo presente che attualmente la retribuzione media complessiva di un dirigente scolastico (con un notevole carico gestionale e organizzativo) è circa la metà di un dirigente amministrativo.

DICIOTTO

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

Se ne parla nell'articolo 3 del Ddl sulla Buona Scuola e costituisce una delle novità della proposta di riforma del sistema scolastico.

Il Curriculum registra il percorso formativo di ogni studente della scuola secondaria di II grado.

Cosa contiene? Contiene i dati relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

Che forma ha? Si prevede che il Curriculum dello studente associ il profilo dello studente ad una identità digitale. Una formulazione non chiarissima, ma che lascia intendere che verrà predisposto su supporto digitale.

Chi lo predispone? Trattandosi di dati oggettivi (non si parla di livelli di apprendimento acquisiti e di competenze registrate) che non comprendono elementi di merito, dovrebbe essere compilato probabilmente dalla segreteria della scuola, utilizzando modelli predisposti. Le istituzioni scolastiche inseriscono il Curriculum di ciascun studente nella piattaforma del Portale unico dei dati della scuola (un'altra novità del ddl disciplinato dall'art. 14).

È accessibile? Il portale, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali, rende accessibili i dati del Curriculum dello studente. Non viene precisato chi vi può accedere, ma, in base al decreto ministeriale 305/2006 che regola l'accesso ai dati personali e sensibili degli studenti, l'accesso ai dati potrebbe essere consentito anche a soggetti privati.

A cosa serve? I dati del Curriculum sono utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

DICIANNOVE

OPEN DATA PER LA TRASPARENZA

Era stato il ministro Profumo a promettere, fin dall'inizio del suo mandato, che il Miur avrebbe reso disponibili i dati in possesso del sistema informativo del Ministero "lasciando alle scuole, nella loro autonomia, la diffusione dei risultati sulle valutazioni degli apprendimenti e dell'offerta formativa" (dicembre 2011).

Il primo passo fu il varo dell'iniziativa 'Scuola in chiaro', che metteva online e rendeva disponibili le informazioni già presenti nel sistema informativo scolastico nazionale, come numero dei docenti, numero delle classi e degli studenti, presenza di laboratori, palestre, pc, lavagne interattive multimediali e così via.

Poi il processo verso la maggiore trasparenza delle informazioni si è evoluto in direzione della accessibilità e soprattutto riutilizzabilità dei dati.

L'art. 14 del Ddl completa questo processo istituendo il Portale unico dei dati della scuola tramite il quale il Miur "garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale", pubblicando in formato aperto i dati relativi a:

- bilanci delle scuole,
- dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione,
- anagrafe dell'edilizia scolastica,
- provvedimenti di incarico di docenza,
- piani dell'offerta formativa,
- i dati dell'Osservatorio Tecnologico,
- i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto,
- i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico

Il Portale inoltre, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali, rende accessibili i dati del Curriculum dello studente e la sezione pubblica del Portfolio dei docenti.

Per la predisposizione del Portale e per le spese di gestione e mantenimento nel triennio successivo è prevista la spesa di 1 milione di euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Infine per supportare le scuole nella risoluzione di problematiche connesse alla gestione amministrativa e contabile, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge "è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati". Tale servizio di assistenza, che favorirà anche la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche, sarà realizzato però "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Una formula, quest'ultima, ben conosciuta dalla scuola italiana, e che spesso ha portato al nulla di fatto. Speriamo che, con l'aiuto delle nuove tecnologie e responsabilizzando adeguatamente chi dovrà realizzare il progetto, le cose vadano questa volta in modo diverso.

VENTI

I TRIENNALISTI CHE NON POTRANNO PIÙ LAVORARE

Nel ddl Buona Scuola c'è un'altra questione che sta preoccupando i docenti con contratto a tempo determinato con una anzianità di servizio superiore ai 36 mesi.

In ossequio alla nota sentenza della Corte di Giustizia europea che ha bacchettato l'Italia per avere reiterato contratti a tempo determinato oltre i canonici 36 mesi di durata complessiva, il ddl all'art. 12 dispone che *“I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi.”*

Ciò significa che decine di migliaia di docenti, chiamiamoli triennialisti, attualmente in servizio, non potranno lavorare l'anno prossimo. Al loro posto saranno chiamati altri docenti biennialisti che, dopo un altro anno di servizio, non potranno nuovamente essere nominati, e così via.

Il divieto, data la perentorietà, non ammette ulteriori deroghe per non violare la sentenza della Corte che ha fissato ai 36 mesi il limite invalicabile. Da stime prudenti dovrebbero essere 40-50 mila.

Il contratto mancato sarà monetizzato?

In parte sembra di no, perché il Fondo di 10 milioni per fronteggiare sentenze per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi sembra riguardare le situazioni pregresse.

Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

In conclusione è una nuova questione da cui occorre uscire per evitare un'ingiustizia e un contenzioso infinito.

Sanatoria per loro?

Un maggiore approfondimento su [tuttoscuola.com](http://www.tuttoscuola.com) a questo link – 50 mila precari in servizio perderanno il posto – <http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=35606>

VENTUNO

LO SCHOOL BONUS OVVERO LO SCONTO SULLE TASSE PER CHI AIUTA LA SCUOLA

Si chiama *school bonus* il sistema inventato dal ddl sulla Buona Scuola per fronteggiare il fabbisogno cronico di denaro delle casse scolastiche.

Se il privato cittadino vuole donare danaro alla scuola per investimenti sulle strutture, sulla manutenzione o altro, cumula un credito di imposta per ridurre il pagamento delle tasse.

Lo prevede l'art. 16 del Ddl sulla Buona Scuola, disponendo che *per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito di imposta.*

La misura del credito non è indifferente, perché è pari al 65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016.

Il credito d'imposta riduce, però, le entrate dello Stato. Per questo il ddl prevede un onere complessivo a carico dell'erario superiore a 62 milioni tra il 2016 e il 2020.

Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi di quanto disposto

Questo significa che i beneficiari, cioè le scuole, potrebbero ricevere complessivamente nel corso del quinquennio oltre 114 milioni di euro in erogazioni liberali.

Fine dei contributi 'volontari' delle famiglie?

C'è da dubitarne, perché oggi il budget del contributo delle famiglie (a una media pro-capite di 100 euro ad alunno) ammonta annualmente a circa 780 milioni. In cinque anni vale 3,9 miliardi.

I 114 milioni di donazioni liberali, se arriveranno, sono una goccia nel mare dei bisogni finanziari delle scuole statali.

Ulteriori approfondimenti: LE PRIME ANALISI E COMMENTI DI TUTTOSCUOLA SUL DISEGNO DI LEGGE SULLA BUONA SCUOLA

Riforma della scuola. Lo studente ben imbottito

Qual è l'identikit dello studente disegnato dal Ddl 'La Buona Scuola'? Lo si può delineare sulla base dell'elenco di obiettivi indicati all'art. 2, comma 3.

Un elenco impressionante per varie ragioni. La principale, la più vistosa, è lo straordinario aumento quantitativo delle conoscenze e competenze che si chiede agli studenti - attenzione: *a tutti gli studenti* - di acquisire.

Basta scorrere l'elenco, che comprende:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e all'inglese, mediante utilizzo della metodologia *CLIL*;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte;
- potenziamento delle competenze in materia di diritto e di economia, inclusa la conoscenza delle regole di cittadinanza attiva;
- sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell'ambiente, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei media nonché alla produzione e ai legami col mondo del lavoro.

È questo straordinario aumento degli obiettivi di apprendimento, del *curriculum density*, come si dice con espressione efficace nel mondo anglosassone, a colpire e a far riflettere.

Ecco ulteriori commenti pubblicati su www.tuttoscuola.com:

Riforma della scuola: lo studente ben imbottito, un errore strategico

<http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/archivio.cgi?action=doc&ID=35555>

Riforma della scuola, il nuovo preside: sindaco, manager o sceriffo?

<http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/archivio.cgi?action=doc&ID=35549>

Davvero troppo potere al preside?

<http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/archivio.cgi?action=doc&ID=35563>

Autonomia: un confronto tra Buona Scuola e la proposta Aprea del 2008

<http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/archivio.cgi?action=doc&ID=35556>

La rivoluzione parte dal basso

<http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/archivio.cgi?action=doc&ID=35562>

DISEGNO DI LEGGE RECANTE RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI*.

(*) versione licenziata dal Ministero dell'Istruzione e da quello dell'Economia e delle Finanze prima di essere incardinata alla Camera

CAPO I

Finalità

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria, allo scopo di garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza e efficacia del servizio scolastico e alla integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, alla introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento della conoscenza e delle competenze degli studenti e l'apertura della comunità scolastica al territorio.

CAPO II

Autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa

Articolo 2

(Autonomia scolastica e offerta formativa)

1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nelle more della revisione del quadro normativo di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è rafforzata la funzione del Dirigente scolastico per garantire una efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico. È istituito l'organico dell'autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano triennale di cui al presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, per innalzare il livello generale delle competenze e assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6.

3. Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese, mediante utilizzo della metodologia *Content Language Integrated Learning*;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte;
- d) potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto e di economia, inclusa la conoscenza dei principi e delle azioni di cittadinanza attiva;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili improntati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici;
- f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;

- h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei media nonché alla produzione e ai legami col mondo del lavoro;
- i) iniziative di contrasto del fenomeno della dispersione scolastica, della discriminazione e garanzia della più ampia inclusione scolastica;
- l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e la comunità locale, incluse le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- m) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e studenti per classe;
- n) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e del coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- p) individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e studenti;
- q) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri, anche mediante l'attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori linguistici anche in rete.

4. Per le finalità di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2.

5. L'Ufficio scolastico regionale valuta la proposta di piano presentata dai dirigenti scolastici in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Il Piano triennale, all'esito della valutazione di cui al comma 5, è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che verifica il rispetto degli obiettivi di cui al comma 3 e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili. Le istituzioni scolastiche, entro il mese di febbraio, aggiornano conseguentemente il Piano, che diviene efficace.

7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. Il Piano triennale, in aggiunta a quanto previsto per il Piano dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, indica:

- a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricula e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
- b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa;
- c) il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali.

9. Il Piano triennale è elaborato dal dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio.

10. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei Piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all'articolo 14, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del Piano triennale.

11. I dirigenti scolastici, definito il Piano triennale dell'offerta formativa ai sensi del comma 6, scelgono il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 7.

12. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei Piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 5, comma 6 e all'articolo 6.

13. Per l'anno scolastico 2015-2016, il Dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 dell'Istituzione scolastica di riferimento, scegliendoli dal ruolo di cui all'articolo 7, a seguito di immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano per l'offerta formativa.

14. L'insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti madrelingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.

15. L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.

16. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 sino all'anno 2021.

Articolo 3

(Percorso formativo degli studenti)

1. Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti, le scuole secondarie di secondo grado introducono, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, insegnamenti opzionali, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione. Tali insegnamenti, attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei Piani di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel *Curriculum dello studente* che ne individua il profilo associandolo ad una identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

2. Il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, ivi compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.

3. Le istituzioni scolastiche inseriscono il *curriculum* di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 14.

Articolo 4

(Scuola, lavoro e territorio)

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi per almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva nel triennio di almeno 200 ore. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei Piani triennali di cui all'articolo 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole "ivi inclusi quelli del terzo settore," sono aggiunte le seguenti "o in convenzione con gli ordini professionali e anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico culturale e ambientale".

3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata.

4. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è adottato un decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro", concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77".

5. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti, a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.

7. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

8. Il Dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili alla attivazione dei percorsi di cui ai commi precedenti e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo.

Articolo 5

(Innovazione digitale e didattica laboratoriale)

1. Al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano Nazionale Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il piano nazionale banda ultra larga.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni scolastiche, promuovono, all'interno dei Piani triennali di cui all'articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano di cui al comma 1.

3. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a) attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con Università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h);
- b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
- c) strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica;
- e) formazione dei direttori dei servizi gestionali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
- f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
- g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.

4. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.

5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi, dandone evidenza nei Piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del *Made in Italy*, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;

- b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
- c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

6. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015, è utilizzata quota parte, pari ad euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

CAPO III

Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti

Articolo 6

(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)

1. L'organico dell'autonomia è finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative che le istituzioni scolastiche esprimono con i Piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, incluse quelle relative al monte orario degli insegnamenti, ed è composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa. Tiene conto del fabbisogno di posti indicato da ciascuna istituzione scolastica nel Piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

2. L'organico dell'autonomia è determinato su base regionale, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 24, comma 1. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero di classi, nonché della presenza di aree interne, di quelle a forte processo immigratorio e di quelle caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.

3. Con decreti dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei Piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi, ai sensi dell'articolo 7. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia, con il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

4. L'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel Piano triennale dell'offerta formativa, come confermato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6.

5. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Nella ripartizione dei posti dell'organico dell'autonomia, si tiene conto delle esigenze delle scuole di minoranza linguistica slovena o bilingue.

7. Restano salve le diverse determinazioni che la Regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

Articolo 7

(Competenze del dirigente scolastico)

1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
2. Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4, nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica.
3. L'attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
 - a) incarichi di durata triennale rinnovabili, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici di cui all'articolo 6;
 - b) pubblicità dei criteri che ciascun dirigente scolastico adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto del *curriculum* del docente;
 - c) pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta e pubblicità del *curriculum* sul sito istituzionale della scuola;
 - d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possieda titolo di studio valido all'insegnamento;
 - e) potere sostitutivo degli Uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.
4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al presente comma.
5. I dirigenti scolastici individuano fino a 3 docenti tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione.
6. I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero di alunni e studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.
7. In relazione alle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
8. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, valorizzazione e valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli.

Articolo 8

(Piano assunzionale straordinario)

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, tenuto conto

delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri ed obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminato e inseriti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1:

- a) i vincitori presenti, alla data prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado di istruzione;
- b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- c) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50% dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;
- d) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50% dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase.
- e) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti a nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o grado di istruzione per la quale posseggono maggior punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi, si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nei termini e nelle modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del presente piano assunzionale straordinario. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano assunzionale, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato, sino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato apposito avviso in Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b) e indipendentemente dalla classe di concorso, tipo di posto e grado di istruzione per le quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto al periodo precedente.

10. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi precedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua ad esplicare la propria efficacia fino all'anno scolastico 2016/2017 incluso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni.

Articolo 9

(Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo)

1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 8, è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.
2. Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.
5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.
6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Articolo 10

(Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente)

1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo **nominale** di 500 euro annui **per ciascun anno scolastico**, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare **nell'ambito delle risorse disponibili di cui al successivo comma 3**, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

3. Per le finalità di cui al comma 1, viene autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015.

4. La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e dei risultati emersi dai Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 11

(Valorizzazione del merito del personale docente)

1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dal 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, assegna annualmente la somma al personale docente di cui al comma 1 sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola.
3. La somma, definita *bonus*, di cui al comma 2 è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed ha natura di retribuzione accessoria.

Articolo 12

(Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento)

1. I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Articolo 13

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche)

1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco, fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando l'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

CAPO IV Istituzioni scolastiche autonome

Articolo 14 (Open data)

1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico.
3. Il Portale, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali, rende accessibili i dati del *curriculum* dello studente di cui all'articolo 3 e il *curriculum* del docente di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).
4. Il Portale pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari secondo gli standard di cui decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
5. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall'esercizio 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per le spese di gestione e mantenimento.
6. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problematiche connesse alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO V Agevolazioni fiscali

Articolo 15 (Cinque per mille)

1. All'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4-*novies* dopo la lettera e) è aggiunta la seguente “e-bis) istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione”;
 - b) al comma 4-*duodecies* è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente “Tutte le istituzioni di cui al comma 4-*novies*, lettera e-bis), sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al riparto.”;
 - c) dopo il comma 4-*terdecies* è aggiunto il seguente:

“4-*quaterdecies*. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-*novies*, lettera e-bis, indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la

somma. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'art.1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è iscritta nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, per essere destinate alle singole istituzioni beneficiarie in maniera proporzionale alle scelte espresse, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 10 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Articolo 16 (School bonus)

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito di imposta pari al 65 per cento di quelle effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche, nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.
3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito di imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione e dell'università l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della sua destinazione e utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24.

Articolo 17 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.”

CAPO VI Edilizia scolastica

Articolo 18 *(Le scuole innovative)*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a pubblicare un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali da sottoporre ad una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esamina e coordina le proposte pervenute al fine di individuare soluzioni progettuali di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficientamento energetico, della sicurezza strutturale ed antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica.
2. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla propria Regione, che seleziona la migliore proposta anche in termini di apertura della scuola al territorio e la trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio.
3. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i contributi, canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni nell'anno 2017 e 9 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 19 *(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)*

1. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono attribuiti anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica.
2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, ivi comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle Regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, come richiamati dall'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431 nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 sono destinate all'attuazione, nell'anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti predetti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla Cassa depositi e prestiti Società per azioni il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle predette risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
4. Le Regioni sono tenute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle Regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla Regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.
5. A valere sui rimborsi delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale della Programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio ai quali erano destinati e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi in questione ed alle conseguenti restituzioni delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, si fa fronte con corrispondente decurtazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.
6. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nel 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso del 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2014 comunicano, con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 maggio 2015, le spese sostenute nel 2014 per edilizia scolastica.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con delibere CIPE 20 dicembre 2004, n. 102, di approvazione del primo

programma stralcio, e n. 143 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, così come rimodulati dalla delibera CIPE 17 febbraio 2008, n. 17, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti società per azioni, sono destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con delibera CIPE n. 32/2010 e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 con delibera CIPE n. 6/2012, il parere richiesto ai Provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli Enti beneficiari, si intende positivamente reso entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli Enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

8. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.
9. All'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 le parole "*inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico*" sono sostituite dalle seguenti: "*di edilizia scolastica e potrà essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni.*".
10. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 2-*septies* aggiungere il seguente: "*2-octies. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle Amministrazioni competenti entro 45 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza dei servizi e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.*".
11. All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "*1° settembre 2015*" sono sostituite dalle seguenti: "*1° novembre 2015*".
12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare 2 agosto 2011, n. 8-00143, delle Commissioni riunite V (Bilancio) e VII (Cultura) della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
13. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 20

(Indagini diagnostiche su edifici scolastici)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 24.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti termini e modalità per l'erogazione dei finanziamenti ai predetti enti locali, tenendo conto anche della vetustà degli edifici come emerge anche dai dati contenuti nell'Anagrafe per l'edilizia scolastica.
3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 13.

CAPO VII

Riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di istruzione

Articolo 21

(Delega al Governo in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:
 - a) al fine del riordino delle disposizioni normative in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
 - 1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già incluse nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;
 - 2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
 - 3) il riordino, il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale ed europeo;
 - 4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale ed europea;
 - 5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
 - b) al fine del rafforzamento dell'autonomia scolastica e dell'ampliamento delle competenze gestionali, organizzative ed amministrative delle istituzioni scolastiche attraverso:
 - 1) la valorizzazione del ruolo dell'istituzione scolastica, anche nel contesto territoriale, per il successo formativo e dell'innalzamento quali-quantitativo dell'offerta formativa;
 - 2) la responsabilizzazione del dirigente scolastico nella scelta e nella valorizzazione del merito del personale docente nonché nella ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie, strumentali;
 - 3) l'incremento dell'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e la semplificazioni degli adempimenti amministrativi e contabili, **salvaguardando la revisione amministrativo-contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché l'armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi degli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 21 maggio 2011, n. 91;**

- 4) il riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con particolare riferimento all'attività di revisione amministrativo-contabile.
- c) al fine del riordino, dell'adeguamento e della semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per l'accesso alla professione di docente, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego attraverso:
- 1) il riordino complessivo, adeguamento e semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea magistrale mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo;
 - 2) la definizione dei nuovi percorsi di formazione iniziale che comprendano gli ambiti sia delle materie caratterizzanti sia di quelle relative alla didattica disciplinare;
 - 3) la previsione all'interno del percorso di laurea abilitante di un periodo di tirocinio professionale;
 - 4) il riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata;
 - 5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego, mediante concorsi pubblici e con graduatorie di durata triennale.
- d) al fine del riordino delle modalità di assunzione e formazione del dirigente scolastico nonché del sistema di valutazione dello stesso conseguentemente al rafforzamento delle proprie funzioni attraverso:
- 1) l'assunzione mediante concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, per la selezione di candidati in possesso di competenze didattiche nonché manageriali e organizzative adeguate alle nuove funzioni di cui alla presente legge;
 - 2) l'aggiornamento continuo e strutturale, in relazione alle nuove funzioni di cui alla presente legge;
 - 3) la valutazione dei dirigenti e valorizzazione del merito, anche sulla base dei criteri e modalità adottati da ciascun dirigente per la scelta dei docenti ai sensi dell'articolo 7, nonché in base ai miglioramenti conseguiti dalla scuola con particolare riferimento alla dispersione scolastica e alla valutazione degli apprendimenti.
- e) al fine dell'adeguamento, della semplificazione e del riordino del diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (BES) attraverso:
- 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
 - 2) la revisione dei criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative del personale docente di sostegno che tenga conto delle esigenze di continuità didattica ed educativa;
 - 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
 - 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
 - 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione e all'iter diagnostico per l'individuazione degli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione del percorso di inclusione scolastica;
 - 6) la revisione e razionalizzazione degli organismi a livello territoriale di supporto all'inclusione;

- f) al fine dell'adeguamento, della semplificazione e del riordino della *governance* della scuola e degli organi collegiali attraverso:
- 1) l'adozione da parte di ciascuna istituzione scolastica statale di un proprio statuto, quale strumento di autogoverno, con definizione dei contenuti essenziali e delle modalità e termini di approvazione e modificazione, in attuazione del dettato costituzionale e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione;
 - 2) la revisione dell'organizzazione delle scuole che favorisca la collaborazione tra gli organi di governo e tutte le sue componenti, e assicuri la distinzione tra: funzioni di indirizzo generale, da riservare al Consiglio dell'istituzione scolastica autonoma; funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al Collegio dei docenti e alle sue articolazioni;
 - 3) la previsione e modalità dell'esercizio da parte delle scuole di specifiche forme di regolazione riferite alla disciplina di dettaglio della propria organizzazione interna;
 - 4) la disciplina della composizione degli organi dell'istituzione scolastica autonoma, in base a nuovi criteri che valorizzino la partecipazione delle diverse componenti della comunità scolastica, in particolare gli studenti e i genitori, nonché della comunità territoriale;
 - 5) la valorizzazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi quale figura di supporto tecnico-amministrativo a servizio dell'autonomia scolastica;
 - 6) la valorizzazione dell'autonomia scolastica anche attraverso la definizione e costituzione di reti di scuole per l'ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali e attribuzione alle stesse di capacità di rappresentanza;
 - 7) la revisione degli organi collegiali della scuola sia a livello nazionale che territoriale, individuando le articolazioni funzionali all'esercizio dell'autonomia e le relative attribuzioni di competenze, anche in relazione alla competenza legislativa e amministrativa delle autonomie territoriali e degli enti locali, con conseguente definitiva soppressione di organi non più funzionali all'organizzazione generale del sistema scolastico;
 - 8) la previsione di organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell'azione delle scuole anche a seguito dell'attribuzione della potestà statutaria;
- g) ai fini della revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché ai fini del raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
- 1) la rivisitazione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;
 - 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.
- h) al fine della semplificazione del sistema formativo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) attraverso:
- 1) la ridefinizione dei titoli di studio per l'accesso agli ITS, relativamente alla possibilità di accesso anche per i soggetti in possesso di diploma professionale, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale;
 - 2) la previsione di una quota premiale da destinare all'attivazione di nuovi percorsi, nell'ambito dell'assegnazione delle risorse finanziarie agli ITS, in relazione al numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi rispetto ai percorsi attivati;
 - 3) la semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, anche riguardo alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

- 4) la previsione di un contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
 - 5) la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e loro attività senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;
 - 6) la previsione per il riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, della dotazione di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, tale da garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
 - 4) la previsione per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori (ITS) di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale, **prevedendo anche la revisione amministrativo-contabile della gestione**;
 - 8) l'unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della mobilità sostenibile, ambiti "Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale" e "Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo" con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina;
 - 9) il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi degli istituti tecnici superiori ai fini dell'accesso ai corsi di laurea ad essi affini;
 - 10) la disciplina dell'accesso agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale mediante diploma di tecnico superiore;
- i) al fine dell'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie attraverso:
- 1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedano:
 - 1.1 la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
 - 1.2 la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
 - 1.3 gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, che prevedano tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
 - 2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle Regioni e degli Enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato;
 - 3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
 - 4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o

- con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
- 5) l'approvazione e finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
 - 6) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età da 0 fino a 6 anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
 - 7) l'istituzione di una apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero, dalle Regioni e dagli Enti locali da istituirsi senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- l) al fine di rendere effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia attraverso la definizione dei livelli essenziali;
 - m) al fine dell'adeguamento, della semplificazione e del riordino della normativa concernente gli ausili digitali per la didattica e i relativi ambienti attraverso:
 - 1) la definizione delle finalità e modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti e personale tecnico-amministrativo;
 - 2) la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;
 - 3) la definizione dei criteri e delle finalità ai fini dell'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;
 - n) al fine della revisione, del riordino e dell'adeguamento della normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche italiane all'estero attraverso:
 - 1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione, permanenza in sede del personale docente ed amministrativo;
 - 2) la revisione del trattamento economico del personale docente ed amministrativo;
 - 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
 - 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale;
 - o) ai fini dell'adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
 - 1) revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti;
 - 2) revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili finanziari, le

quali si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le medesime modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge le Amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime Amministrazioni in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 296, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativo dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 22 (Deroghe)

1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
2. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del Piano straordinario di assunzioni.
3. In sede di prima applicazione e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero compatibilmente con le specifiche situazioni locali **e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.**
5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.

Articolo 23 (Abrogazioni)

1. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
2. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola "*docente*," è soppressa.

Articolo 24 (Copertura finanziaria)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni

- nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nel 2016, 1.865,70 milioni nel 2017, 1.909,60 milioni nel 2018, 1.951,20 milioni nel 2019, 2.012,93 milioni nel 2020, 2.058,50 milioni nel 2021, 2.104,44 milioni nel 2022, 2.150,63 milioni nel 2023, 2.193,85 milioni nel 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dal 2025, rispetto a quelle determinate dall' articolo 19, comma 7, del decreto legge decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, nonché dall' art 15, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2013, n. 128.
2. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente denominato "Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" con lo stanziamento pari a 11.683.000 euro per l'anno 2015, a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l'anno 2022. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle economie e delle finanze, che potrà destinare un importo sino ad un massimo del 10 per cento del predetto fondo ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.
 3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, 20, comma 1, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
 - a) quanto a euro 1.000 milioni per l'anno 2015, ed euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo "La buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - c) quanto a 184.752.700 euro per l'anno 2015, a 362.650.250 euro per l'anno 2016, a 376.160.500 euro per l'anno 2017, a 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000 euro per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020, a 357.652.500 euro per l'anno 2021, a 335.371.600 euro per l'anno 2022, a 312.969.450 euro per l'anno 2023, a 292.007.750 euro per l'anno 2024 e a 272.729.000 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.**
 4. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano assunzionale straordinario, la progressione economica del docente, nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento.
 5. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al precedente comma, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
7. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico, nel periodo compreso tra il primo settembre ed il trentuno dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LESSICO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA BUONA SCUOLA

Argomento	Contenuto	riferimento
Abilitazione (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma, adeguamento, semplificazione e riordino del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, ai fini dell'accesso alla professione di docente.	Art. 21, c. 1, lett. c)
Abrogazioni	La norma del 2012 per l'attuazione dell'autonomia scolastica è abrogata.	Art. 23, c. 1
Albi territoriali	I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica.	Art. 7, c. 4
Alternanza scuola-lavoro	Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi per almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva nel triennio di almeno 200 ore. Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.	Art. 4, c. 1
Alunni per classe	I dirigenti scolastici, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero di alunni e studenti per classe, allo scopo di migliorare la qualità didattica.	Art. 7, c. 6
Apertura pomeridiana delle scuole	Obiettivo dell'organico dell'autonomia.	Art. 2, c. 3, lett. k)
Assegnazione bonus per il merito	Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, assegna annualmente la somma per il merito sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola.	Art. 11, c. 2
Bonus	Il bonus per il merito è destinato a valorizzare il merito al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.	Art. 11, c. 3
Carta del docente/1: istituzione	È istituita la Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze professionali.	Art. 10, c. 1
Carta del docente/2: importo	La Carta del docente consiste in un voucher dell'importo di 500,00 euro.	Art. 10, c. 1

Carta del docente/3: utilizzo	La Carta può essere utilizzato per l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.	Art. 10, c. 1
Cinque per mille a favore delle scuole	Dopo il comma 4-terdecies della legge 73/2010 (disposizioni a favore delle associazioni sportive dilettantesche) è aggiunto il seguente: "4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis, indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma."	Art. 15, c. 1
CLIL	La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e all'inglese, sono attuate secondo la metodologia CLIL (<i>Content Language Integrated Learning</i>).	Art. 2, c. 3, lett. a)
Collaboratori dirigente scolastico	I dirigenti scolastici individuano fino a 3 docenti tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione.	Art. 7, c. 5
Content Language Integrated Learning	Metodologia per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e all'inglese.	Art. 2, c. 3, lett. a)
Curriculum dello studente/ 1: contenuto	I dati del percorso dello studente (v.) sono inseriti nel <i>Curriculum dello studente</i> che raccoglie tutti i dati relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. I dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.	Art. 3, c. 1
Curriculum dello studente/ 2: forma	Il <i>Curriculum dello studente</i> individua il profilo associandolo ad una identità digitale.	Art. 3, c. 1
Curriculum dello studente/ 3: accesso	Il portale unico della scuola (v.), gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali, rende accessibili i dati del Curriculum dello studente.	Art. 14, c. 3
Decreti legislativi delegati	Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi.	Art. 21, c. 1
Deroghe	I regolamenti, i decreti e gli atti attuativi della presente legge sono adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola. Il regolamento per l'utilizzo delle risorse umane non si applica per la procedura del Piano straordinario di assunzioni. In prima applicazione e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, la determinazione dell'organico dell'autonomia non richiede il parere delle Commissioni parlamentari.	Art. 22, c. 1, 2 e 3

Detraibilità spese scolastiche	All'art. 15, comma 1, del Testo unico imposte sui redditi, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: <i>“e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro ad alunno o studente.”</i>	Art. 17
Didattica laboratoriale	Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private.	Art. 5, c. 5
Diritto allo studio (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina in materia di diritto allo studio.	Art. 21, c. 1, lett. l)
Disapplicazione	Le norme della presente legge sono inderogabili e, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le norme contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.	Art. 22, c. 5
Dispensa dal servizio	In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.	Art. 9, c. 5
Divieto di contratti a tempo determinato	Il comma 4-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente: “4-bis. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, salvo quanto previsto nei successivi periodi. I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi.”	Art. 12, c. 1
Educazione fisica nella primaria	L’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell’organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.	Art. 2, c. 15
Esami di Stato (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato.	Art. 21, c. 1, lett. p)
Esclusione albi territoriali	Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali	Art. 7, c. 4

	e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 1, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi.	
Esternalizzazione	L'insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ... ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.	Art. 2, c. 14
Fondo per il merito	Per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere dall'anno 2016, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dal 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Art. 11, c. 1
Fondo per il risarcimento	Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.	Art. 12, c. 2
Fondo unico nazionale	Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.	Art. 7, c. 7
Formazione dei docenti	Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e dei risultati emersi dai Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.	Art. 10, c. 3
Formazione in azienda	A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.	Art. 4, c. 6
Formazione obbligatoria	La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.	Art. 10, c. 3
Incarichi di docenza	Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza, per la copertura dei posti assegnati all'Istituzione scolastica, ai docenti iscritti negli albi territoriali (v.), nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra Istituzione scolastica. Gli incarichi sono di durata triennale rinnovabili, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici.	Art. 7, c. 2 e 3

Indagini diagnostiche	Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo "La Buona Scuola" di cui alla legge di stabilità 2015.	Art. 20, c. 1
Insegnamenti opzionali	Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti, le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione.	Art. 3, c. 1
Lingua italiana per stranieri	Obiettivo dell'organico dell'autonomia per l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri; a tal fine, le istituzioni scolastiche possono attivare corsi opzionali di lingua e possono dotarsi, anche in rete tra loro, di laboratori linguistici.	Art. 2, c. 3, lett. o)
Madrelingua	L'insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti madrelingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti.	Art. 2, c. 14
Musica nella primaria	L'insegnamento della musica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.	Art. 2, c. 15
Open data	Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico.	Art. 14, c. 1 e 2
Organi collegiali (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma, adeguamento, semplificazione e riordino della <i>governance</i> della scuola e degli organi collegiali.	Art. 21, c. 1, lett. f)
Organici docenti non congelati	Restano confermati i livelli di dotazione organica del personale Ata, mentre non sono più vincolati quelle del personale docente.	Art. 24, c. 2
Organico dell'autonomia	Organico funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano triennale di cui al presente articolo.	Art. 2, c. 1
Organico dell'autonomia	L'organico dell'autonomia è finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative delle istituzioni scolastiche, incluse quelle relative al monte orario degli insegnamenti, ed è composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa.	Art. 6, c. 1

Passaggio ai ruoli amministrativi	Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco, fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali.	Art. 13, c. 1
Percorso dello studente	Gli insegnamenti opzionali, attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei Piani triennali sono parte del percorso dello studente.	Art. 3, c. 1
Piano nazionale scuola digitale	Al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano Nazionale Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il piano nazionale banda ultra larga.	Art. 5, c. 1
Piano straordinario assunzioni	Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.	Art. 8, c. 1
Piano straordinario assunzioni: settori interessati	In sede di prima attuazione l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 30 maggio 2015, per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale.	Art. 8, c. 1
Piano triennale/0: contenuti	Il Piano triennale, in aggiunta al Piano dell'offerta formativa, indica: il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando a quota di autonomia dei curricoli e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga; il fabbisogno dei posti per il potenziamento nell'organico dell'autonomia, sulla base delle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa; il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali sulla base dei progetti materiali.	Art. 2, c. 8
Piano triennale/1: elaborazione	Il Piano triennale è elaborato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio.	Art. 2, c. 9
Piano triennale/2: predisposizione	Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa.	Art. 2, c. 4

Piano triennale/3: valutazione	L'ufficio scolastico regionale valuta la proposta di piano presentata dai dirigenti scolastici in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi della autonomia.	Art. 2, c. 5
Piano triennale/4: validazione	Il Piano triennale è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che verifica il rispetto degli indirizzi strategici e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili.	Art. 2, c. 6
Piano triennale/5: efficacia applicativa	Le istituzioni scolastiche, entro il mese di febbraio, aggiornano il Piano, che diviene così efficace.	Art. 2, c. 6
Piano triennale/6: pubblicità	Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei Piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nella piattaforma di cui all'articolo 14 comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del Piano triennale.	Art. 2, c. 10
Portale unico della scuola	Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico.	Art. 14, c. 1 e 2
Posti dell'organico dell'autonomia	L'organico dei posti comuni e dei posti funzionali è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel Piano triennale dell'offerta formativa, come confermato dagli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 2. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto di 90.032 posti, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga.	Art. 6, c. 4 e 5
Riduzione alunni per classe	I dirigenti scolastici, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero di alunni e studenti per classe rispetto ai parametri stabiliti, allo scopo di migliorare la qualità didattica.	Art. 7, c. 6
Riduzione del numero di alunni per classe	Obiettivo dell'organico dell'autonomia.	Art. 2, c. 3, lett. k)
Scelta dei docenti	Per l'anno scolastico 2015-2016, il Dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico funzionale della Istituzione scolastica di riferimento, scegliendoli dal ruolo di cui all'articolo 7, a seguito di immediata predisposizione di una ipotesi-stralcio di Piano per l'offerta formativa, redatta di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di Istituto.	Art. 2, c. 13

School bonus	Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito di imposta pari al 65 per cento di quelle effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.	Art. 16, c. 1
Semplificazione (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina in materia di riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione.	Art. 21, c. 1, lett. a)
Sicurezza edifici scolastici	Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo "La Buona Scuola" di cui alla legge di stabilità 2015.	Art. 20, c. 1
Sistema 0-6 anni (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.	Art. 21, c. 1, lett. i)
Voucher	La Carta del docente (v.) consiste in un voucher dell'importo di 500,00 euro.	Art. 10, c. 1

Elaborazione Tuttoscuola

NUMERI E QUANTITÀ PRINCIPALI RILEVATE NEL DDL

Materia	Quantità	Riferimenti
Compensazione per i maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta .	7,5 mln di euro – 2016 15 mln di euro – 2017 20,8 mln di euro – 2018 13,3 mln di euro – 2019 5,8 mln di euro – 2020	Art. 16, c. 6
Docenti di ruolo individuati dal dirigente scolastico che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione.	3 docenti	Art. 7, c. 5
Durata dei corsi di alternanza scuola-lavoro nei percorsi liceali nel triennio.	200 ore	Art. 4, c. 1
Durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi per almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva nel triennio di almeno 200 ore.	400 ore	Art. 4, c. 1
Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, per ciascuno degli anni 2015 e 2016.	10 mln di euro	Art. 12, c. 2
Importo nominale della Carta del docente per ciascun anno scolastico,	500 di euro	Art. 10, c. 1
Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali dall'anno 2016 sino all'anno 2021.	126 mln di euro	Art. 2, c. 16
Incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.	12 mln di euro	Art. 7, c. 7
Norme delegate al Governo da adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione.	18 norme delegate	Art. 19
Obiettivi che le istituzioni scolastiche perseguono con l'impiego delle risorse di organico assegnate.	15 obiettivi	Art. 2, c. 3
Obiettivi da perseguire con il Piano triennale .	7 obiettivi	Art. 5, c. 3
Risorse per finanziare annualmente la Carta del docente	381,137 mln di euro	Art. 10, c. 3
Risorse per la realizzazione delle scuole innovative poste a carico dello Stato (edilizia scolastica).	3 mln di euro – 2016 6 mln di euro – 2017 9 mln di euro – dal 2018	Art. 18, c. 3
Spesa annua per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative a decorrere dall'anno 2016.	40 mln di euro	Art. 10, c. 5
Spesa dall'anno 2016 per le finalità dell' alternanza scuola-lavoro , per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività previste.	100 mmln di euro	Art. 4, c. 7
Spesa per l'anno 2015 per la predisposizione del Portale dei dati della scuola.	1 mln di euro	Art. 14, c. 5
Spesa per le attività del Piano triennale nell'anno finanziario 2015, come quota parte delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul fondo per il funzionamento. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro.	90 mln di euro	Art. 5, c. 6
Spese di gestione e mantenimento del Portale dei dati della scuola a decorrere dall'esercizio 2016.	100 mln di euro	Art. 14, c. 5
Stanziamento annuo per la valorizzazione del merito del personale docente a decorrere dal 2016.	200 mln di euro	Art. 11, c. 1

Elaborazione Tuttoscuola

LE PAROLE PIÙ (E MENO)USATE NEL DDL

Argomento	Frequenza
Docenti/insegnanti	68 volte
Alunni/studenti	39 volte
Dirigente scolastico	36 volte
Autonomia scolastica	35 volte
Organico/dotazione organica	35 volte
Scuole/istituzioni scolastiche	29 volte
Merito	10 volte
Digitale	8 volte
Famiglie/genitori	6 volte
Disabili/con disabilità	4 volte
Impresa	3 volte
Azienda	2 volte
Educazione fisica	2 volte
Inglese	2 volte
Arte	2 volte
Musica	2 volte
Cittadinanza	1 volta
Stranieri	1 volta
Equità	0 volte
Uguaglianza	0 volte
Informatica	0 volte
Tempo pieno/tempo prolungato	0 volte
Scienze	0 volte
Matematica	0 volte

Elaborazione Tuttoscuola

TUTTOSCUOLA

Tuttoscuola è la più accreditata testata specializzata nel settore scolastico, rivolta a tutti coloro che sono interessati all'universo formativo: docenti, dirigenti scolastici e amministrativi, studenti, genitori, amministratori locali.

Tuttoscuola nasce con la rivista omonima nel 1975. A oggi ha superato i 530 numeri di pubblicazione ininterrotta.

Dall'avvento di Internet, alla storica rivista si sono aggiunti altri strumenti informativi, che la arricchiscono nel segno della tempestività e della completezza: le newsletter settimanali **TuttoscuolaFOCUS** e **TuttoscuolaNEWS** e il portale www.tuttoscuola.com.

Tuttoscuola è la fonte di notizie più citata da agenzie, quotidiani, emittenti radiotelevisive e nuovi media nel settore dell'istruzione. Inoltre, il Consiglio d'Europa, in più occasioni, ha scelto **Tuttoscuola** per rappresentare il mondo scolastico italiano a Strasburgo, accanto a Le Monde de l'Education per la Francia, al Times Educational Supplement per l'Inghilterra, e così via.

Il mensile **Tuttoscuola** dedica una sezione fissa al rapporto tra scuola e Comuni, con articoli, interviste, approfondimenti e pareri da parte dei rappresentanti dei Comuni.

Infine **Tuttoscuola** cura due pubblicazioni a cadenza annuale di grande interesse per i Comuni:

- **L'Annuario dei viaggi di istruzione**, utilizzato dalla scuole per la scelta delle gite scolastiche
- **Il Rapporto sulla qualità nella scuola**, con la graduatoria delle aree territoriali dove la scuola funziona meglio



Direzione e redazione:

Editoriale TUTTOSCUOLA S.r.l. - Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma ☎ 06 68307851 - Fax 06 68802728

@ redazione@tuttoscuola.com 🌐 www.tuttoscuola.com 📘 www.facebook.com/tuttoscuola

